



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

Settore I-II e VI

e-mail: appalti@comune.valenza.al.it
pec: appalti@pec.comune.valenza.al.it

Tel. 0131 949234-266-289
Fax 0131 949268

CAPITOLATO D'APPALTO E PRESTAZIONALE

**SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI CON DISABILITÀ ED ASSISTENZA
MENSA**

Procedura aperta (art. 60 DLgs 50/2016)

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, DLgs 50/2016)

Il responsabile unico del procedimento
Roberta Montafia

Sommario

PARTE I	4
CONDIZIONI GENERALI	4
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2 DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 3 OPZIONI PER RINNOVO CONTRATTO	4
Art. 4 BASE D'ASTA - AMMONTARE DELL'APPALTO	5
Art. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	6
Art. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA .	6
Art. 7 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE	6
<i>Art. 7.1 Operatori Socio Sanitari</i>	7
<i>Art. 7.2 Coordinatore</i>	8
Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO	8
Art. 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO	9
Art. 10 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	10
Art. 11 ORGANICO	10
Art. 12 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11
Art. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI	11
Art. 14 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE – PROTEZIONE DATI	11
Art. 15 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA	12
Art. 16 CONTROLLI	13
Art. 17 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	13
Art. 18 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO	14
Art. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE - TEMPI DI PAGAMENTO	15
Art. 20 PAGAMENTI A SALDO	15
Art. 21 CESSIONE DEL CREDITO	16
Art. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 23 SUBAPPALTO	16
Art. 24 VARIAZIONI CONTRATTUALI - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	16
Art. 25 VARIAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	17
Art. 26 CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE	17
Art. 27 CONTRATTO: INADEMPIENZE E PENALITÀ	18
Art. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
Art. 29 FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE	20
Art. 30 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA	20
Art. 31 SPESE, IMPOSTE E TASSE	20

Art. 32 CONTROVERSIE.....	21
Art. 33 OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE	21
Art. 34 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	21
Art. 35 TUTELA DELLA PRIVACY.....	22

PARTE I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, la gestione del servizio di assistenza scolastica per allievi con disabilità.

Il Servizio di Assistenza scolastica è finalizzato a garantire il supporto all'integrazione scolastica, alla crescita, alle capacità di socializzazione, all'autonomia relazionale e gestionale a favore degli alunni in situazione di handicap, frequentanti la Direzione Didattica Valenza: Scuola Infanzia "Gabbianella", Scuola Infanzia Via Camurati, Scuola Infanzia Via Noce, Scuola Primaria "Don Minzoni", Scuola Primaria "7 F.lli Cervi", Scuola Media "Pascoli" e Scuola Media "Anna Frank" e garantire l'assistenza nelle ore di mensa per gli alunni che usufruiranno tale servizio.

L'Assistenza Scolastica, integrata con gli altri servizi della comunità locale, ha come obiettivo quello di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'allievo con disabilità in situazione di particolare gravità, per il raggiungimento della massima autonomia nel contesto scolastico nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della scuola. Il servizio è inserito nella rete di risorse del territorio e si propone come strumento atto a fornire una risposta significativa alle difficoltà dell'allievo con disabilità, così come previsto dagli artt. 13 e 14 della L. 104/92.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha la durata di due anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, corrispondenti ai calendari scolastici regionali, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo Art. 3 "Opzione per rinnovo contratto".

Il Comune di Valenza si riserva la facoltà di posticipare l'inizio del servizio a causa di intervenute normative legate alla pandemia ovvero per motivi di pubblico interesse non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione stessa, senza che l'aggiudicatario possa nulla vantare. In tale caso non sarà possibile procedere al recupero di tali eventuali periodi di appalto.

Il Comune di Valenza si riserva, inoltre, la facoltà di attivare una eventuale opzione di proroga cosiddetta "tecnica" ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di proroga "tecnica" non potrà superare il periodo di mesi cinque. In caso di proroga "tecnica" il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di origine.

L'inizio del servizio avrà, in ogni caso, decorrenza dall'apertura dell'anno scolastico 2020/2021, data che verrà indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione dello stesso. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ne sussistano i presupposti, il servizio potrà essere avviato in via d'urgenza ai sensi del comma 8 del citato art. 32, per il fatto che la sua mancata esecuzione immediata potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 3 OPZIONI PER RINNOVO CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al rinnovo massimo di anni due come segue:

- due rinnovi consecutivi di un anno scolastico ciascuno.

L'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo è subordinata all'esatta e diligente esecuzione a regola d'arte di ogni specifico adempimento; in tal caso l'Amministrazione comunale procederà a rinegoziare le condizioni del contratto originario.

Le opzioni vanno esercitate entro il mese di maggio di ciascun anno scolastico.

Il numero dei giorni di servizio potrà variare in più o in meno in base al calendario scolastico, o per qualsiasi altra evenienza.

Art. 4 BASE D'ASTA - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, è di Euro 173.130,00 (euro centosettantatremilacentotrenta/00) IVA esclusa, così determinato:

- costo orario per il servizio, tenuto conto che il servizio medesimo non prevede indennità di turno, Euro 19,90 oltre iva;
- numero di ore presunte per il periodo contrattuale di anni scolastici 2 (due): ore 8.700;
- importo per anno scolastico € 87.065,00, compresi oneri per la sicurezza;
- costo stimato della manodopera pari a Euro 86.217,00 (costo orario desunto da tabelle ministeriali di riferimento – aprile 2020);
- i costi della sicurezza da interferenze con la stazione appaltante, per il periodo di anni scolastici due, sono pari a Euro 1.000,00.

Il valore complessivo dell'appalto del servizio di cui in oggetto è così determinato:

- Valore durata 2 anni scolastici:	€	173.130,00	
- Costi della sicurezza da interferenze	€	1.000,00	
- Totale parziale per il periodo di anni scolastici due			€ 174.130,00
- Valore eventuale rinnovo (1 anno scolastico):	€	86.565,00	
- Costi della sicurezza da interferenze	€	500,00	
- Totale parziale per il periodo di anni scolastici due			€ 87.065,00
- Valore eventuale rinnovo (1 anno scolastico):	€	86.565,00	
- Costi della sicurezza da interferenze	€	500,00	
- Totale parziale per il periodo di anni scolastici due			€ 87.065,00
- Valore eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 5:			
	€	43.282,50	
- Costi della sicurezza da interferenze	€	250,00	
- Totale parziale per il periodo di anni scolastici due			€ 43.532,50
- Valore eventuale variante art. 106 comma 12 DLgs 50/2016 (art. 25 del capitolato d'appalto e prestazionale)	€	77.908,50	
- Costi della sicurezza da interferenze su variante	€	450,00	
- Totale parziale variante art. 106 c. 12 DLgs 50/16			€ 78.358,50
- Totale ammontare complessivo dell'appalto:			€ 470.151,00

Il prezzo offerto in sede di gara resta fisso ed invariabile per tutto il periodo di affidamento.

Nel prezzo offerto, che si intende impegnativo e vincolante, si considerano interamente compensati dall'Amministrazione all'aggiudicatario tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese per materiale di consumo ed ogni altro onere, espresso e non, dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

L'ammontare definitivo del contratto di appalto per l'esecuzione del presente servizio verrà determinato in sede di aggiudicazione.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo (dipendente o meno dalla volontà dell'ente, ma comunque dettato da esigenze motivabili) si fosse in presenza di una riduzione del numero degli utenti, ciò corrisponderà ad una conseguente diminuzione delle prestazioni richieste alla ditta.

Inoltre, nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, dovessero essere emanate disposizioni di legge che portassero all'interruzione del rapporto con la ditta, per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, questa non potrà rivendicare alcun diritto.

Art. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

L'operatività è fondata su una azione educativa continuativa in attuazione del Progetto Didattico ed è finalizzata:

- a sviluppare l'autonomia personale e sociale;
- a prevenire situazioni di isolamento;
- a realizzare un equilibrato rapporto con l'ambiente.

L'assistenza scolastica deve essere opportunamente integrata con tutti gli altri interventi che coinvolgono il soggetto disabile a garanzia dell'efficacia dell'intervento complessivo.

Le principali attività dell'Assistenza Scolastica si sostanziano in:

- aiuto nello svolgimento degli atti quotidiani nell'ambiente scolastico;
- accompagnamento non vedenti in attività complesse, come, a titolo puramente indicativo: in palestra, in aula magna, ecc;
- promozione dell'autonomia personale e sociale;
- vigilanza e controllo di comportamenti auto e/o etero aggressivi;
- sostegno alle relazioni con i coetanei e gli adulti per migliorare la socializzazione;
- educazione all'uso di strumenti protesici e di ausili;
- appoggio in attività manuali, motorie, espressive, ecc..

Il monte ore annuo (inteso come per anno scolastico) presunto del servizio ammonta a 4.000 ore.

La titolarità del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili è del Comune di Valenza. Il servizio viene gestito dal Comune di Valenza – Ufficio Servizi Educativi.

Art. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA

Il servizio di accompagnamento e assistenza presso la mensa scolastica dovrà essere svolto da personale idoneo. Il servizio di mensa si svolgerà ogni giorno non festivo, in orario che verrà indicato dalla Direzione Scolastica. Il servizio consiste nell'accompagnamento, a piedi, all'assistenza e vigilanza degli alunni durante e dopo il pasto, al ritorno alla scuola in tempo utile per la ripresa delle lezioni, alla sorveglianza degli alunni presso il plesso scolastico fino alla ripresa delle lezioni. Il Comune si riserva di stabilire il numero definitivo degli operatori sulla base dell'andamento delle iscrizioni al servizio e a seguito di verifica della disponibilità da parte di personale scolastico da affiancare all'appaltatore. Il monte ore annuo (inteso come per anno scolastico) presunto del servizio ammonta a 350 ore.

Non è compreso nell'appalto la fornitura del pasto agli operatori del servizio di assistenza alla mensa né del servizio di assistenza ai portatori di handicap.

Art. 7 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Trattandosi di servizi e interventi da svolgersi a diretto contatto con i minori disabili in situazione di gravità, il personale dell'aggiudicatario dovrà possedere le seguenti capacità e predisposizioni:

- attitudine e motivazione al contatto e al sostegno degli utenti disabili;
- spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- spirito di osservazione e comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- capacità di lavorare in équipe;
- capacità di organizzare il lavoro;
- capacità di proporre soluzioni progettuali per il benessere del minore.

Il personale assegnato dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza, riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. Deve mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento dello stesso, restando vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

Il personale della ditta aggiudicataria deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della ditta stessa, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese della Ditta, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'Amministrazione potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente della ditta.

Art. 7.1 Operatori Socio Sanitari

Per la realizzazione del servizio di cui in oggetto si deve garantire personale numericamente sufficiente alla corretta ed efficiente organizzazione del servizio. Il personale minimo da utilizzare è composto da **nr. 7 operatori socio sanitari**.

Inquadramento contrattuale: almeno livello C1 per le cooperative sociali, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti comunque salvi livelli e anzianità maturati in precedenti contratti, o analogo livello di altri contratti.

Titolo di studio richiesto: profilo professionale di O.S.S., con qualifica ai sensi della normativa della Regione Piemonte vigente, fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto se riassunto.

Gli operatori socio sanitari per Attività di Assistenza scolastica per allievi con disabilità dovranno preferibilmente avere esperienza nel settore dell'assistenza di cui all'oggetto. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale qualora lo stesso, per seri e comprovati motivi, non risulti idoneo all'espletamento del servizio.

Mansioni:

a) supporto all'autonomia dell'alunno disabile:

- cura e igiene personale;
- aiuto negli spostamenti;
- aiuto durante la somministrazione di cibo;

b) supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile:

- nella relazione con i suoi pari;
- nella relazione con gli adulti;
- accompagnamento nei viaggi di istruzione (previa valutazione dell'ufficio Servizi Sociali).

L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'Operatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. Le ore di assistenza educativa durante le gite scolastiche andranno recuperate nelle settimane successive o precedenti alla gita scolastica.

c) supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile: affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente;

d) collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento a favore del disabile:
- partecipazione alla programmazione;
- partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti anche alla presenza dei genitori degli alunni;

Art. 7.2 Coordinatore

L'impresa si impegna a tenere uno stretto contatto con il Comune provvedendo a nominare un Coordinatore, trasmettendo il relativo curriculum.

Il coordinamento degli Operatori Socio Sanitari sarà pertanto delegato a persona individuata dall'appaltatore, senza costi aggiuntivi per il Comune, e avrà un compito di collegamento fra le Scuole e il Responsabile del Comune ma anche una funzione di supporto del personale incaricato.

Il lavoro tra Comune e Impresa verrà inoltre ricordato attraverso incontri di programmazione, tra il Responsabile del Comune, il Coordinatore e la Direzione Scolastica.

Il coordinatore dovrà essere in grado di rispondere alle esigenze che si verranno a presentare, nonché alle eventuali disfunzioni segnalate. La reperibilità del coordinatore dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto; in caso di assenza per ferie, malattia o permessi, le sue funzioni dovranno essere espletate da altra figura individuata dall'impresa aggiudicataria; tale figura sostitutiva dovrà essere prontamente comunicata al Comune.

La retribuzione spettante al Coordinatore, per l'impegno suindicato, resta a totale carico dell'impresa.

Alla fine dell'anno scolastico l'impresa garantisce l'invio al Comune di una relazione sull'andamento tecnico del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti.

La Società è chiamata infine a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni circa l'andamento del servizio e l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere svolto, nei giorni feriali, nell'arco dell'orario abituale delle lezioni/attività scolastiche. Gli orari sono definiti dall'Ufficio Servizi Educativi del Comune in accordo con la Direzione Scolastica, all'avvio di ciascun anno scolastico, in relazione alle esigenze espresse da ogni singolo alunno.

Il monte ore complessivo presunto per anno scolastico è stimato di 4.350 ore così ripartite:

- 4.000 ore per assistenza scolastica alunni disabili;
- 350 ore di assistenza mensa.

Si precisa che il monte ore suindicato è stimato in via presuntiva e non costituisce impegno per l'Ente appaltante.

Il suddetto monte ore può subire variazioni e l'impresa aggiudicataria è vincolata al numero di ore effettivamente richieste. L'Amministrazione comunale, pertanto si riserva la facoltà, nel periodo di durata dell'appalto e previa comunicazione in relazione alla programmazione, di variare il monte ore come sopra previsto in diminuzione o in aumento fino ad un massimo del 20% di quello complessivo, sulla base degli interventi educativi assistenziali realmente attivati e delle verifiche in itinere.

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, provvedendo al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile.

L'Amministrazione, all'atto dell'aggiudicazione, provvederà alla nomina di un Referente amministrativo del contratto con funzioni di interfaccia generale.

All'atto dell'ultimazione delle prestazioni, l'Amministrazione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali.

Si procederà, altresì, a verifica di conformità, entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'Amministrazione i mezzi necessari ad eseguire le verifiche anzidette. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'Amministrazione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa sostenuta dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

L'Amministrazione, alla presenza dei referenti dell'Appaltatore, procederà alla verifica delle prestazioni eseguite alle attività oggetto delineate nel presente capitolato.

Nel caso di esito positivo, l'Amministrazione rilascerà all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità.

Qualora, all'esito della verifica, emergessero difetti o mancanze, l'Amministrazione certifica la non conformità del servizio, individua, se possibile, gli interventi necessari a rimuovere carenze e i difetti riscontrati ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le relative spese necessarie, anche tramite compensazione rispetto ai residui crediti dell'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi anzidetta, resta fermo il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità diviene definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio.

Art. 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si impegna:

- a trasmettere al Comune, prima dell'inizio della gestione, l'elenco dettagliato e nominativo degli operatori che intende impiegare nel servizio, corredato dalle seguenti indicazioni:

- data e luogo di nascita, residenza, stato civile;
- titolo di studio posseduto;
- curriculum con indicate esperienze lavorative nel settore;
- corsi di qualificazione e/o perfezionamento e/o aggiornamento effettuati;
- fotocopia della patente di guida (almeno di tipo B);
- copia delle disposizioni impartite al personale in materia di sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/2008) e di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali e sensibili (D.lgs. 196/2003 e smi nonché del Reg. UE 2016/679);

tale elenco dovrà essere integrato nel caso di eventuali successive sostituzioni;

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

- a rispettare nei confronti del personale dipendente impiegato nella gestione del servizio, che potrà essere anche socio lavoratore, purché assunto con contratto di lavoro subordinato, tutte le norme contrattuali e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL in vigore, identificati in quelli approvati e siglati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche per quanto riguarda le scadenze per la corresponsione della retribuzione, rispettando le decorrenze dell'entrata in vigore dei contratti e applicando le eventuali norme di tutela previste per il "protrarsi della vacanza contrattuale".

E' fatto assoluto divieto di adottare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di Cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci. Nel caso di accertata violazione di tale divieto, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con esclusione di ogni formalità legale;

- a garantire azioni per scoraggiare il turn-over degli operatori impegnati nel servizio e a incentivare coloro che garantiscono continuità del lavoro per l'intero periodo contrattuale;

- in casi di assenze programmate e, in caso di assenze non programmate, nel limite di 24 ore, a provvedere all'immediata sostituzione del personale in servizio impiegando personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- a trasmettere ai Servizi Educativi del Comune mensilmente un dettagliato rendiconto delle ore effettuate dal personale relativamente all'assistenza scolastica per allievi con disabilità, comprese quelle dei sostituti;
- a comunicare ai Servizi Educativi del Comune tempestivamente l'avvenuta sostituzione degli operatori, la sospensione del servizio per l'assenza dell'utente. Il Comune, nel primo giorno di assenza dell'utente non preventivamente comunicata, riconosce all'assistente educatore la prima ora del primo giorno di assenza;
- a trasmettere ai Servizi Educativi del Comune, alla fine dell'anno scolastico una relazione circa l'attività svolta;
- in relazione all'oggetto dell'appalto a rispondere direttamente dei danni ai destinatari delle attività o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'impresa aggiudicataria deve, a tal fine, provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi come indicato al successivo art. 17 "Garanzie e coperture assicurative". In caso di danni arrecati a terzi, l'impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune. In caso di utilizzo di attrezzature e prodotti forniti dall'impresa, essi devono essere conformi alla normativa vigente; si precisa che con la sottoscrizione del contratto l'impresa assume formale impegno in tal senso;
- a fornire ogni informazione necessaria al Comune per verificare il buon funzionamento del servizio;
- a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

Sono inoltre a carico dell'impresa aggiudicataria:

- a) la messa a disposizione di personale con le qualifiche richieste dalla presente procedura, in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento dei servizi;
- b) la tempestiva sostituzione del personale.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana della presenza del personale.

L'Impresa aggiudicataria dovrà conservare la documentazione di propria competenza relativa agli utenti nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 10 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Si veda allegato "personale aggiudicatario uscente".

Art. 11 ORGANICO

L'organico impiegato nel servizio oggetto della presente procedura di gara, dipendente dell'Aggiudicatario, dovrà essere dichiarato in sede di offerta in quantità e qualifica (non nominativamente). L'organico dovrà prevedere un numero adeguato di personale addetto allo svolgimento delle attività in argomento.

Deve essere garantita la presenza costante dell'organico nelle diverse fasi del servizio, conformemente a quanto proposto dall'Aggiudicatario in sede di offerta. A tale proposito deve essere indicato il numero del personale sempre presente nelle diverse fasi del servizio.

Nel caso in cui il numero del personale offerto in sede di gara non fosse sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere alle necessarie integrazioni di personale. Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'Aggiudicatario la sostituzione del personale, da esso dipendente, ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'Aggiudicatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per l'ente. L'organico impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dall'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario, in caso di assenza del personale, deve provvedere alla sua sostituzione entro 24 ore.

Art. 12 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire per l'espletamento del servizio, la formazione e l'aggiornamento del personale, programmando percorsi formativi a proprio carico - per ogni dipendente. L'effettuazione di tale aggiornamento dovrà essere comunicato ai Servizi Educativi di questo Ente:

Art. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria si impegna a osservare e applicare integralmente a tutti i dipendenti impiegati nel servizio condizioni economiche non inferiori a quelle contenute nel Contratto Collettivo del settore. L'impegno permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Art. 14 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE – PROTEZIONE DATI

Data la delicatezza e la riservatezza delle situazioni cui il personale accederà, è richiesta agli operatori impiegati nel servizio una particolare sensibilità e coscienza, nonché un rigoroso rispetto della deontologia professionale, in modo che gli interventi effettuati non siano sentiti dal minore o dai suoi parenti come lesivi della loro dignità.

In ogni caso il Comune può ricusare, su motivazione reale, un operatore proposto dall'impresa aggiudicataria, per gravi inadempimenti, irregolarità, comportamenti scorretti messi in atto nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione.

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con l'Assistente Sociale territoriale di riferimento.

Al personale è inoltre fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.

Nell'espletamento del proprio lavoro gli operatori dovranno:

- comprendere le esigenze e le aspettative dell'utenza;
- saper rilevare eventuali bisogni, anche inespressi e riportarli all'operatore del Comune titolare della situazione;
- rispettare gli obblighi di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679;
- rispettare gli obblighi derivanti Codice di comportamento – allegato 11 al PTPCT 2019/2021 adottato dal Comune di Valenza con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2019 e confermato con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2020 e reperibile sul sito internet del Comune di Valenza all'indirizzo <https://comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corrruzione> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L'impresa è tenuta all'osservanza del decreto legislativo 196/03 nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Gli operatori dell'impresa aggiudicataria addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso del Comune e trasmessi, nei limiti in cui ciò sia necessario, ai fini della corretta esecuzione del servizio.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'impresa aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

Art. 15 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 "Misure totali di tutela", 16, 17, 18 e 19 del decreto n. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta si obbliga ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche) ivi comprese le ulteriori misure legate all'attuale pandemia, e comunicherà all'Ente il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

L'Amministrazione si impegna ad informare la Ditta aggiudicataria sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il personale della Ditta dovrà, prima dell'entrata in servizio, prendere visione del Piano di emergenza della Struttura/Scuola ove è impiegato.

La Ditta dovrà fornire all'atto dell'avvio del contratto:

- il proprio protocollo di Sorveglianza Sanitaria (art. 41 D.lgs. 81/2008);
- il Piano Operativo della Sicurezza: Il POS dovrà indicare le modalità di esecuzione delle prestazioni e le misure di prevenzione che si andranno ad adottare considerando i rischi segnalati dall'Ente.

Il personale dovrà risultare idoneo allo svolgimento della mansione che è chiamato a ricoprire e dovrà essere sottoposto agli accertamenti clinici previsti dal protocollo prima della presa di servizio.

Il personale della Ditta dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008). A tal proposito la Ditta aggiudicataria fornirà all'Amministrazione il piano formativo triennale.

La Ditta segnalerà all'Ente i nominativi dei lavoratori eventualmente in possesso dell'idoneità addetto antincendio (art 27 co. 9 D.lgs. 81/2008).

Il personale della ditta aggiudicataria deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della ditta stessa, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese della Ditta, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'Amministrazione potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente della ditta.

Entro 30 giorni dall'inizio delle attività, l'Aggiudicatario deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, ai sensi della citata normativa.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento di tutti gli obblighi nel presente articolo richiamati anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Ente ha predisposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b del D.lgs. 81/2008, il documento di Valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) - allegato 2 - che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze. L'impresa aggiudicataria è tenuta a prendere atto di tale

documento, modificandolo ed integrandolo sulla base della natura del servizio che essa dovrà svolgere e sulla base di ogni diverso ed ulteriore rischio rispetto a quelli specifici del servizio stesso.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del citato D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 16 CONTROLLI

L'Ente appaltante si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi assicurati agli utenti, l'osservanza di quanto disposto nel presente Capitolato nonché la conformità al progetto presentato dalla ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione, tramite le persone preposte, potrà controllare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione e le modalità dei lavori nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti utilizzati dalla Ditta aggiudicataria, al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali.

È fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere alla Ditta aggiudicataria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti indicati ai precedenti articoli, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi e la fotocopia de registro delle presenze indicanti nominativi e turni di lavoro svolto dal personale.

Resta fermo il controllo svolto dalle commissioni di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 17 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto il contraente è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia prevista al comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/16 determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Ente appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di certificato di regolare esecuzione e lo svincolo è automatico, come previsto dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16.

Per la sottoscrizione del contratto il soggetto aggiudicatario, entro il termine indicato dall'Ente, oltre alle garanzie suindicate, dovrà far pervenire la seguente documentazione:

- a) Polizze assicurative.
- b) Tracciabilità flussi finanziari

Nel caso in cui, per ragioni di pubblico interesse, il servizio debba essere avviato d'urgenza, in pendenza di contratto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare le polizze assicurative prima dell'attivazione del servizio.

L'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli oneri per la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile. Durante l'esecuzione degli interventi si dovrà avere cura di evitare danni alle persone e alle cose.

L'aggiudicatario sarà quindi ritenuto responsabile per ogni danno che potrà provocare e che sarà obbligato a risarcire. A tal fine l'aggiudicatario dovrà stipulare apposito contratto assicurativo contenente clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e le condizioni di seguito riportate:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari, e altri collaboratori o prestatori di lavoro dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà inoltre prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione del cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola di Buona Fede INAIL".

c) Massimali:

Euro 1.500.000,00 per sinistro;

Euro 1.500.000,00 per persona;

Euro 1.500.000,00 per danni a cose;

Euro 30.000,00 per danni da trattamento dei dati personali;

Si precisa che l'esistenza della suddetta polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo scopo di ulteriore garanzia.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare entro tre giorni dall'accadimento, il verificarsi di infortuni, incidenti, occorsi durante l'attività oggetto dell'aggiudicazione.

Art. 18 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

L'appaltatore dovrà produrre idonea fatturazione mensile congiuntamente alla rendicontazione dell'attività utilizzando apposita modulistica concordata con il Comune. La suddetta documentazione dovrà essere acclusa alla fattura. Il mancato invio anche di una sola parte della documentazione rende le fatture non ricevibili.

Il Comune accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. Codice Univoco Ufficio BT563D - Nome Ufficio: Servizi Educativi.

Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di *fatturazione elettronica*, si segnala che nella fattura dovranno essere riportati, oltre agli estremi dell'impegno e del provvedimento di affidamento, anche il codice identificativo e il nome dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica.

Le fatture relative alla fornitura di cui alla presente dovranno essere intestate ed inviate a:

COMUNE DI VALENZA

Servizi Educativi

Via Pellizzari, n.2 – 15048 Valenza

Codice univoco Ufficio: BT563D.

Tutti i documenti contabili, relativi alla fornitura in oggetto, dovranno riportare:

- l'oggetto del servizio;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

L'Amministrazione Comunale non potrà ritenersi responsabile per pagamenti effettuati oltre il termine, nel caso in cui la fattura non riporti quanto indicato nel capoverso precedente.

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi. Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione da parte del RUP del Comune di Valenza, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato alla presente commessa, indicato dall'impresa appaltatrice, dopo le verifiche di legge necessarie per la regolarità contributiva e fiscale

Art. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE - TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura, dopo la redazione della contabilità della prestazione di cui al seguito del presente articolo, con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- prospetto mensile con dettaglio ore suddivise per singolo dipendente.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.lgs. n. 50/2016 e smi, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conformità.

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento è redatta a cura del RUP la relativa contabilità ed emesso a cura del Responsabile Unico del Procedimento il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data. Ciò fatto la ditta appaltatrice potrà emettere regolare fattura.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo di cui al presente articolo.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il RUP provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5, del D.lgs. n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura, corrispondenti alle coordinate del conto corrente dedicato.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Art. 20 PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.lgs. n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 21 CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.lgs. 50/2016 e smi.

Art. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 23 SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e smi.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e smi.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 24 VARIAZIONI CONTRATTUALI - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

Art. 25 VARIAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a. per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente comporti per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- b. ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 2. la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
 - a) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - b) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d. se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il RUP abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 26 CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di cui trattasi il Comune e l'Aggiudicatario provvedono, ognuno per la propria competenza, ad effettuare i controlli di merito.

È facoltà del Comune effettuare, periodicamente senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.

Il personale addetto al controllo è tenuto a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze dell'Aggiudicatario, il quale deve garantire che il proprio personale non interferisca sulle procedure di controllo degli organismi o tecnici incaricati dal Comune.

Il Comune farà pervenire all'Aggiudicatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario deve uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'Aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune.

L'Aggiudicatario sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Comune.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 27 CONTRATTO: INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Per ogni ora di ritardo nella presa di servizio di personale in sostituzione di altro personale assente	1‰ ammontare netto contrattuale
Erogazione di servizio con personale non idoneo	1‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Comportamento scorretto e non professionale nei confronti dei disabili. Il Perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo di sostituire il personale interessato	1‰ ammontare netto contrattuale
Mancata sostituzione, anche temporanea del personale	1‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Esecuzione del servizio non continuativamente o con ritardo e senza sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione	1‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Presenza in servizio di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio	1‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza.
Mancato aggiornamento dell'elenco del personale	0,3‰ ammontare netto contrattuale
Mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione sulla base del piano formativo annuale anche relativo alle norme di sicurezza.	0,3‰ ammontare netto contrattuale
Non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'utente e/o alla sua famiglia rilevato attraverso eventuali reclami scritti.	1‰ ammontare netto contrattuale
Manchevolezze e carenze in genere nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato	0,5‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Mancata fornitura di tutte le prestazioni convenute ovvero Esecuzione in modo difforme degli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente	1‰ ammontare netto contrattuale
Gravi violazioni delle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di decoro riferite al personale in servizio	1‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza

Mancata reperibilità del Coordinatore dei Servizi nelle fasce orarie previste	da 0,5‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
---	--

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1. il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata R.R.;
2. la Ditta, entro e non oltre 10 gg dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata R.R.;
3. il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro breve termine, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4. in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o inadempienze agli obblighi contrattuali, alle disposizioni di legge e dei regolamenti o irregolarità di qualsiasi natura.

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
interruzione del servizio senza giusta causa
inadempimento degli obblighi contrattuali, delle disposizioni di legge e dei regolamenti
frode nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali
cessazione dell'attività, situazione di stato di insolvenza, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere la Ditta aggiudicataria stessa
impiego di personale non regolarmente assunto dalla Ditta
ritardo nel pagamento del personale rispetto alle scadenze del contratto di categoria
inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, ecc.), improduttività, mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell'offerta globale del concorrente; comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie o verso il personale comunale
notificazione ripetuta di penali a carico della ditta aggiudicataria (3 volte negli ultimi 12 mesi)
mancato adeguamento delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente Capitolato
violazione del divieto di cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato
inottemperanza ad una diffida ad adempiere
assenza di copertura assicurativa
mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa sulla Tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, di perdita dei requisiti previsti dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno
esigenze di interesse pubblico specificate nel provvedimento di risoluzione

Il contratto si risolve previo provvedimento motivato e comunicazione dell'inizio del procedimento.

In tale caso, l'appaltatore, sarà tenuto al completo risarcimento all'Amministrazione comunale di tutti i danni diretti ed indiretti e al rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione stessa dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento del servizio ad altro soggetto.

Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti, se ricorre la fattispecie.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'Impresa.

In tutti i casi, la risoluzione del contratto è comunicata con posta elettronica certificata (pec) ovvero raccomandata R.R..

Con la risoluzione del contratto il Comune acquisisce il diritto di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno all'Impresa, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 29 FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE

L'Ente, si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, previo invio alla ditta aggiudicataria di dettagliata relazione ove si evidenzia il riscontro negativo non episodico.

In questo caso troverà applicazione l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto può inoltre essere sciolto ai sensi dell'art. 1672 C.C. qualora l'esecuzione del servizio divenga impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a pagare all'aggiudicatario le parti di servizio già espletate.

L'Amministrazione può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- per causa di forza maggiore.

Art. 30 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA

Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo risarcitorio, sulla garanzia definitiva, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitata alla Ditta, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.

Art. 31 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese inerenti alla presente gara, compresi i diritti di segreteria, imposte e tasse di bollo e registrazione del contratto, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Sono, altresì, ad esclusivo e totale carico della Ditta aggiudicataria, inoltre:

- tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del contratto, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- l'osservanza ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato. In particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- le spese di coordinamento, di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le ulteriori spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 32 CONTROVERSIE

Saranno definite dal Foro di Alessandria tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere tra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente procedura ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo.

La Ditta aggiudicataria elegge domicilio, agli effetti del presente appalto, presso la propria sede legale.

Art. 33 OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità il Comune.

Art. 34 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (Allegato 11 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2020 - 2022, pubblicato sul sito internet del Comune di Valenza www.comune.valenza.al.it - Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza), adottato dal Comune di Valenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2019 e confermato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2020 pena la risoluzione del contratto.

Art. 35 TUTELA DELLA PRIVACY

Le notizie relative alle attività connesse alle prestazioni del presente capitolato in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività. In caso di acclarata responsabilità, la Ditta dovrà allontanare il personale che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'esercizio di eventuali azioni civili e penali.

La Ditta, all'atto della stipula contrattuale, dovrà provvedere a comunicare il proprio funzionario responsabile del trattamento dei dati.

Il Comune di Valenza è, per quanto di competenza, a tutti gli effetti di legge titolare del trattamento dei dati personali. Proprio Responsabile del trattamento è l'Av. Massimo Ramello, reperibile ai seguenti contatti:

Telefono: (+39) 0131 1826681

Cellulare: (+39) 328 0883104

E-Mail: comune.valenza@gdpr.nelcomune.it

PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Link informativa privacy: <https://privacy.nelcomune.it/comune.valenza.al.it>

Per quanto concerne la procedura di appalto si precisa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto. Il trattamento dei dati, nell'ambito della gara, ha la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla procedura di appalto.